

NORME IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

[...]

Art. 27 - Situazione economica del nucleo familiare.

1. Ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica e del calcolo del canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per la valutazione della situazione economica del nucleo familiare, sono stabiliti uno specifico indicatore della situazione economica (ISE-ERP) ed uno specifico indicatore della situazione economica equivalente, (ISEE-ERP), in coerenza con l'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 ed al conseguente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)".
2. Nel regolamento di cui all'articolo 49, comma 2, sono definiti le modalità ed i criteri di calcolo degli indicatori di cui al comma 1, apportando all'ISEE le modifiche necessarie ad individuare la situazione economica del nucleo familiare, ai fini dell'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.
3. Il valore dell'ISEE-ERP ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), è fissato in euro 20.000,00 ed è aggiornato annualmente dal responsabile della struttura regionale competente, in base all'indice definito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI). La Giunta regionale può provvedere al periodico aggiornamento del suddetto valore in base all'andamento dei bandi di cui all'articolo 24, sentita la competente commissione consiliare, che si esprime entro trenta giorni decorsi i quali ne prescinde.
4. Eventuali anomalie della situazione economica del nucleo familiare, risultanti dall'attestazione ISEE sono verificate utilizzando un valore di controllo ricavato dai dati pubblicati dall'ISTAT, relativo ai consumi medi delle famiglie del Veneto, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 49, comma 2. Qualora la situazione economica familiare sia inferiore al valore di controllo basato sui consumi delle famiglie del Veneto ed **il comune non attesti che la famiglia è effettivamente in condizione di bisogno**, si tiene conto del valore di controllo sia ai fini dell'accesso all'edilizia residenziale pubblica che per il calcolo del canone di locazione.



OGGETTO: Regolamento Regionale n. 4/2018 in materia di edilizia residenziale pubblica. Articolo 49, comma 2, legge regionale 3 novembre 2017, n. 39. Art. 7. Determinazioni.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente provvedimento si forniscono indicazioni in merito alla corretta applicazione dell'art. 7 del Regolamento regionale n. 4/2018 sul calcolo dei canoni di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il relatore riferisce quanto segue.

Con legge regionale n. 39 del 3 novembre 2017, pubblicata sul BUR n. 104 del 3 novembre 2017, è stata riformulata la disciplina regionale in materia di edilizia residenziale pubblica.

In adempimento a quanto previsto dalla L.R. n. 39/2017, il Regolamento Regionale n. 4/2018 in materia di edilizia residenziale pubblica disciplina nel dettaglio la materia, dalla fase di gestione dei bandi e graduatorie per l'attribuzione degli alloggi, alla determinazione dei canoni, alla disciplina di istituti quali l'ampliamento, il subentro e l'ospitalità temporanea.

L'articolo 24, comma 6 della L.R. n. 39/2017 prevede che, per l'espletamento delle procedure di assegnazione degli alloggi, nonché al fine di costituire un archivio informatico dei beneficiari e del fabbisogno abitativo, i Comuni e le ATER si avvalgano di una procedura informatica predisposta dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 49, comma 1, lettera e). Tale procedura sarà a servizio dei Comuni, delle ATER e degli altri soggetti interessati, per il caricamento delle domande da parte dei cittadini, la formazione delle graduatorie e per creare l'anagrafe dell'utenza e del patrimonio a livello regionale.

Il lavoro di predisposizione della suddetta piattaforma è stato svolto dalla Direzione Infrastrutture, Trasporti e Logistica – U.O. Edilizia, con il supporto della Direzione ICT e Agenda Digitale e della società incaricata. L'attività ha riguardato anche il calcolo dei canoni, che verranno automaticamente resi disponibili dalla piattaforma informatica, sulla base di quanto indicato dall'art. 7 del Regolamento n. 4/2018; a tal proposito, si è reso necessario effettuare alcuni approfondimenti, con il coinvolgimento delle Ater del Veneto e dei Comuni interessati attraverso i rappresentanti designati da ANCI.

Con nota prot. n. 522098 del 21/12/2018 la Regione ha proceduto a informare Ater e Comuni interessati dello stato di attuazione della predisposizione della piattaforma de quo e delle ulteriori verifiche necessarie per il calcolo dei nuovi canoni, prevedendo la disponibilità dei nuovi canoni a partire dal 1° marzo 2019; successivamente, con nota prot. n. 86184 del 1/03/2019, ne ha posticipato l'applicazione a data da definirsi con specifico provvedimento della Giunta regionale, essendo necessari ulteriori approfondimenti, in particolare in relazione alla mancanza di dati OMI per l'intero territorio regionale, nonché per l'analisi di alcune specifiche situazioni relative ai dati degli attuali assegnatari e del patrimonio.

Considerate le problematiche emerse in itinere, si rende necessario pertanto posticipare l'applicazione dei nuovi canoni al 1° luglio 2019.

Durante il periodo di prima applicazione del Regolamento sono emerse, infatti, alcune problematiche interpretative e pratiche, per la risoluzione delle quali si ritiene utile adottare alcuni indirizzi operativi.



In particolare, si rende opportuno fornire alcune precisazioni sia con riferimento alla condizione di "indigenza" di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 7, sia con riferimento all'individuazione dei valori OMI per il calcolo dei canoni di locazione.

In fase di individuazione e raccolta dei dati necessari per la determinazione dei canoni ai sensi della nuova normativa regionale in materia, è stata riscontrata un'interpretazione non uniforme del termine "indigenza certificata" da parte dei Servizi Sociali dei Comuni interessati.

In merito alla condizione di c.d. "indigenza certificata" di cui alla lettera c), comma 1, art. 7, del Regolamento regionale n. 4/2018, risulta pertanto necessario specificare che rientrano in tale fattispecie tutte le situazioni in cui il nucleo familiare risulta assistito dai Servizi Sociali del Comune a fronte di una condizione economica disagiata ossia qualora, nel periodo intercorrente tra l'anno di riferimento della situazione reddituale considerata ai fini dell'ISEE e l'anno in corso, la famiglia si sia rivolta al Comune per ottenere un aiuto di tipo economico, indipendentemente sia da una certificazione scritta di indigenza rilasciata dal Comune stesso sia dall'ammontare del sostegno riconosciuto.

Considerata la non uniformità di interpretazione della suddetta condizione di indigenza, si rende opportuno, in questa prima fase di applicazione del Regolamento Regionale n. 4/2018, adottare, ai fini del calcolo del canone di locazione per l'anno 2019, le indicazioni sull'utilizzo della tabella dei consumi di cui all'**Allegato A**, punto 1), della presente deliberazione. Tali precisazioni vengono fornite sia ai fini del calcolo dei canoni sia ai fini della determinazione dell'ISEE erp per l'accesso, come previsto dall'art. 27 della L. R. n. 39/2017.

Con riferimento all'individuazione dei valori OMI da utilizzare per assicurare la congruità dei canoni rispetto al valore di mercato, al fine dell'applicazione delle metodologie di calcolo individuate all'art. 7 del Regolamento n. 4/2018, si è ritenuto opportuno specificare i criteri di cui ai punti 2) e 3) dell'**Allegato A**; in particolare, si è ritenuto di individuare lo stato di conservazione dell'immobile in base alla sua vetustà, prendendo come base di riferimento l'anno di costruzione o ultima ristrutturazione secondo quanto indicato al punto 3 del suddetto Allegato.

È inoltre emerso che la banca dati OMI risulta, per alcuni ambiti territoriali, incompleta e non aggiornata; in particolare, nei territori della provincia di Venezia, sono risultati disponibili i valori OMI con riferimento unicamente al Comune di Venezia e al Comune di Chioggia, entrambi comuni ad alta tensione abitativa, rendendo quindi necessario il ricorso, per tale ambito territoriale, ai valori OMI individuati su base regionale.

Si è reso opportuno pertanto, nella more dell'implementazione e aggiornamento di detta banca dati di competenza dell'Agenzia delle Entrate, adottare due distinte soluzioni per l'individuazione dei dati OMI: una prima soluzione adottata per i Comuni e le Ater delle province di Padova, Treviso, Vicenza, Verona, Rovigo e Belluno; una seconda soluzione attuata unicamente per l'Ater di Venezia e per i comuni della Provincia di Venezia, come indicato nel dettaglio ai punti 4), 5) e 6) dell'**Allegato A**.

È inoltre necessario specificare che, ai fini del calcolo del canone per l'anno 2019, qualora non sia disponibile l'ISEE 2018, verrà utilizzato l'ISEE 2019.

Da ultimo, considerato il mancato aggiornamento del costo base previsto dalla L. 392/78, si è valutato, per ragioni di omogeneità, di rendere tale costo base uniformemente indicizzato per il patrimonio di tutti gli Enti all'anno 2018.

Sarà compito del Tavolo tecnico, istituito con DGR n. 1985 del 21/12/2018, monitorare gli effetti dell'applicazione della nuova normativa, individuando per le situazioni di particolare fragilità sociale relative ai soggetti più deboli, quali anziani e disabili, idonee misure al fine di permettere a tali soggetti di adeguarsi gradualmente alle nuove condizioni determinate dalla normativa.

